



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 04/07/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 18 settembre 2012, n. 190

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza - Variante puntuale al PRG - Zona B1 - Via Harrar - Autorità Procedente: Comune di Altamura (BA).

L'anno 2012 addì 18 del mese di Settembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento.

### Premessa

Con nota prot. n. 14582 del 14/03/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2713 del 29/03/2012, il Comune di Altamura presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS e Valutazione d'Incidenza, della Variante puntuale al PRG della zona B1 per la sistemazione dell'area via Harrar, con allegata la seguente documentazione, su supporto cartaceo e digitale:

- VAS - VINCA
- Tavola 1/2 - Stralcio PRG, stralcio aerofotogrammetrico, stralcio catastale, verifiche
- Tavola 2/2 - Computo superfici catastali prima di intervento di variante e dopo intervento di variante al PRG

Con nota prot. del Servizio Ecologia n. 3737 del 09/05/2012, l'Ufficio VAS, precisava, in mancanza di rimedi amministrativi posti in essere dall'Autorità procedente, di non poter avviare la verifica di assoggettabilità della suddetta variante in quanto già approvata con DGR n. 6 del 19/01/2012,

Con nota prot. n. 31307 del 15/06/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4992 del 26/06/2012, il Comune di Altamura comunicava a quest'Ufficio la sospensione di ogni determinazione in ordine alla richiesta del permesso a costruire relativo all'area oggetto di variante.

Con nota prot. del Servizio Ecologia n. 5199 del 29/06/2012, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, Servizio Urbanistica,
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Autorità di Bacino della Basilicata,
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, e Foggia,

- Azienda Sanitaria Locale di Bari,
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari,
- ARPA Puglia

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nonché si invitava l'Autorità Procedente a trasmettere eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale nell'ambito della consultazione in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Con nota prot. n. 1413/80B del 04/07/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5807 del 16/07/2012, l'Autorità di Bacino della Basilicata trasmetteva il proprio contributo sulla variante, chiedendo di verificare se la particella 991 fosse interessata dalla variante in quanto area individuata quale R2 dal PAI.

Con nota prot. n. 8848 del 16/07/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6102 del 26/07/2012, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che la variante non rientra nel territorio di competenza.

Con nota prot. n. 10448 del 18/07/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6409 del 06/08/2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, e Foggia comunicava che nell'area di intervento non sono presenti beni monumentali vincolati, ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.

Con nota prot. n. 6576 del 10/08/2012 l'Ufficio VAS chiedeva al Comune di Altamura eventuali controdeduzioni a quanto segnalato dall'Autorità di Bacino della Basilicata nella nota prot. n. 1413/80B del 04/07/2012.

Con nota prot. n. 43455 del 05/09/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7207 del 12/09/2012, il Comune di Altamura chiariva che la particella 991 era stata indicata per errore nella documentazione presentata.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Altamura;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
- il piano/programma, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., è soggetto a Valutazione di Incidenza data la presenza di siti della Rete Natura2000 nell'area interessata; ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., come ulteriormente chiarito dalla Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia "Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica" (adottata con DGR n. 981 del 13.06.2008 e pubblicata sul BURP n. 117 del 22.7.2008), la Valutazione Ambientale Strategica contiene al suo interno la procedura di Valutazione di Incidenza;
- l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza relativamente "ai piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti" è l'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis della L.R. n. 11 del 12.04.2001 e s.m.i., e vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla Valutazione di Incidenza.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS e Valutazione d'Incidenza della Variante puntuale al PRG - Zona B1 - Via Harrar nel Comune di Altamura sulla base dei criteri previsti

nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

## 1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Oggetto del presente provvedimento è la Variante puntuale al PRG per la sistemazione dell'area tra via Harrar, via Imola e via Bengasi, e la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione nella zona B1 del Comune di Altamura, così come trasmesso dal Comune di Altamura con nota prot. n. 14582 del 14/03/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2713 del 29/03/2012.

L'obiettivo della variante è la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione di superficie pari a 175 mq, senza modificare l'indice di fabbricabilità fondiaria, e la sistemazione della restante parte dell'area mediante viabilità e verde pubblico, sulle particelle n. 690, 2066, 2067, 2069, 2070, 2071 del foglio n.165.

Dal documento di verifica si rileva che l'area oggetto della variante "è dislocata nella zona est del Comune di Altamura, all'interno di un quartiere completamente edificato denominato Sant'Agostino".

La variante stabilisce un quadro di riferimento unicamente per la progettazione esecutiva che attuerà le previsioni della stesso. Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica si fa riferimento principalmente al PRG, "approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1194 del 20.10.1994" e al PUTT/P.

Non emergono particolari problemi ambientali pertinenti al piano attesa l'entità e la tipologia della trasformazione prevista.

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.

## 2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

La variante in oggetto interessa un'area collocata all'interno del centro abitato.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel documento di verifica, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento:

- non è direttamente interessata da beni culturali vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, come anche segnalato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, e Foggia nell'ambito della consultazione;
- è individuata interamente, in quanto zona B, all'interno dei "territori costruiti" così come definiti nelle NTA del PUTT/P.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale,
- ricade interamente nel SIC - ZPS "Murgia Alta" (IT9120007) e nell'IBA 135, pertanto risulta necessaria la Valutazione d'Incidenza, di cui si riferisce in seguito.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento:

- non interferisce con aree a rischio idrogeologico individuate dal PAI vigente, come segnalato dall'Autorità di Bacino della Basilicata nell'ambito delle consultazioni.

La stessa Autorità di Bacino della Basilicata ha segnalato la presenza di un'area soggetta a

sprofondamenti diffusi, classificata come a rischio idrogeologico medio R2, che interessa la particella 991, invitando il Comune di Altamura a verificare se tale particella sia interessata dalla variante in esame. A tal proposito il Comune di Altamura ha precisato, con nota prot. n. 43455 del 05/09/2012, che la particella 991 è stata menzionata per errore nella documentazione presentata.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- non rientra in zone perimetrate dal Piano regionale di Tutela delle Acque.

### 3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Gli impatti sulle componenti ambientali, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, sono limitati principalmente alle fasi di cantiere e comunque risultano non significativi. Per la Valutazione d'Incidenza si rimanda al paragrafo successivo.

### 4. VALUTAZIONE D'INCIDENZA DELLA VARIANTE

La variante in oggetto ricade nel SIC-ZPS "Murgia-Alta" IT9120007: la consultazione delle ortofoto CGR 2005 e sit Regione Puglia 2006 consente di rilevare che la zona di interesse risulta inserita in un contesto già antropizzato. La documentazione presentata a corredo dell'istanza esclude la presenza di habitat/specie di interesse comunitario all'interno della stessa o in aree limitrofe. In essa si dichiara, al paragrafo 6, che "ai fini della tutela delle aree SIC e pZPS, nella edificazione del manufatto, sarà garantita una sistemazione esterna dell'area a verde con piante autoctone, in particolare l'uso di pruno selvatico, oltre alla realizzazione di pavimentazione percolante costituita da elementi in blocchi a giunto aperto al fine di consentire il percolare delle acque meteoriche. Le coperture dell'edificio saranno realizzate a falde con tegumenti costituiti da tegole di argilla poste a secco al fine di consentire la nidificazione del Falco Naumanni (grillaio)".

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale ed in virtù del trascurabile impatto su habitat e specie di interesse comunitario, si esprime, ai fini della Valutazione d'Incidenza, parere favorevole con prescrizioni sulla Variante puntuale al PRG - Zona B1 - Via Harrar nel Comune di Altamura; si ritiene inoltre che la stessa non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni.

Relativamente alla Valutazione d'Incidenza:

- siano rispettate le indicazioni sopra riportate e relative alle sistemazioni a verde, da realizzare con piantumazioni arboree-arbustive autoctone, ai sensi del D.lgs 386/2003, alle coperture degli edifici ed alle pavimentazioni esterne;
- gli impianti di illuminazione delle aree a verde siano realizzati in maniera tale da non arrecare danno all'avifauna e alle piante stesse e non compromettere i loro cicli biologici e i fasci luminosi vengano orientati verso il basso;
- sia prevista una tempistica per la realizzazione dei lavori che eviti i periodi riproduttivi delle specie faunistiche;
- per la valutazione di incidenza dei singoli interventi si applichi quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento regionale n. 24 del 28 Settembre 2005, secondo cui, nel caso di interventi ricadenti in

zone tipizzate "A" o "B" dal vigente strumento urbanistico comunale, "la verifica positiva da parte dei competenti uffici comunali rappresenta avvenuto espletamento della procedura di valutazione d'incidenza sul SIC e sulla ZPS".

Per le fasi di cantiere:

- si dovrà tener conto del contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
- ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
- nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
- prevedere inoltre, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS e Valutazione d'Incidenza della Variante puntuale al PRG - Zona B1 - Via Harrar nel Comune di Altamura;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

VISTE le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS al Dott. Giuseppe Pastore

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

#### Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

il Dirigente del  
Servizio Ecologia,

#### DETERMINA

- di esprimere parere favorevole di Valutazione d'Incidenza sulla Variante puntuale al PRG - Zona B1 - Via Harrar nel Comune di Altamura, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i., della legge regionale n. 11/2001 e ss.mm.ii. e della DGR 304/2006, e di escludere la stessa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Altamura;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica ed all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing A. Antonicelli

Il Dirigente ad Interim dell'Ufficio  
Dott. G. Pastore

---